



Presidenza della Regione
Ufficio legislativo e legale
Posizione di Collaborazione e Coordinamento n. 10

Prot. n. 18076 /76/11/2018 del 13 Agosto 2018

Oggetto: agenzie di viaggi e turismo. Autorizzazione attività in locali uso ufficio.

Assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo
Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo
(Rif. nota 4 luglio 2018, n. 22568-S7)

1. Con la nota segnata a margine codesto Dipartimento riferisce di una richiesta avanzata da un'agenzia di viaggi e turismo finalizzata ad ottenere l'autorizzazione ad un eventuale cambio di sede da locale classificato con categoria catastale C/1 (negozi) ad un nuovo locale con categoria catastale A/10 (uffici).

Si chiede, pertanto, di conoscere l'avviso di questo Ufficio sulla possibilità *“che un'Agenzia di Viaggi e Turismo, possa legittimamente continuare a svolgere la propria attività tipica, che prevede la vendita diretta al pubblico dei servizi turistici... pur operando in locali con categoria catastale A/10 (uffici), comunque aperti al pubblico”*.

Sulla materia, come rilevato dal Dipartimento richiedente, questo Ufficio ha già espresso il proprio avviso con parere prot. n. 11484 del 26 giugno 2003.

In detto parere si è osservato che nessuna norma di regionale (o statale) impone la destinazione d'uso commerciale (cat. C/1) per l'attività di tour operator e di agenzia di viaggio e si è, dunque, concluso che *“se l'attività dei soggetti richiedenti l'autorizzazione è limitata alla organizzazione e intermediazione di viaggi, soggiorni e ogni altra prestazione*

turistica senza vendita diretta al pubblico, la destinazione ad uso commerciale dei locali non appare indispensabile, essendo sufficiente che i locali siano "decorosi e idonei allo scopo". La destinazione ad uso commerciale potrà continuare ad essere richiesta per quelle attività (anche del tour operator) che comportano il diretto contatto con il pubblico".

2. Ciò premesso, appare utile ricostruire sinteticamente le novelle normative medio tempore intervenute.

Nell'ambito della Regione Siciliana la norma, che regola l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, rimane l'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 per la quale *"si applicano le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modifiche e integrazioni"*, *"per quanto non previsto e non incompatibile con"* le disposizioni del medesimo articolo.

Tale richiamata legge statale è stata abrogata dall'art. 11, comma 6, della legge 29 marzo 2001, n. 135, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2002 che ha disposto che *"tutti i riferimenti alla legge 17 maggio 1983, n. 217, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove applicabili, si intendono riferiti al presente decreto ed alle normative regionali di settore"*.

Con il successivo d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (art. 3, comma 1, lett. l) anche la legge n. 135/2001 è stata abrogata.

Gli articoli artt. 18 e 21 dell'allegato 1 di quest'ultimo decreto legislativo sono stati poi, a loro volta, dichiarati incostituzionali, in quanto con il primo *"vengono accentrati in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall'art. 1 dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002"* e con il secondo viene modificata *"la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, spettante in via ordinaria alla competenza legislativa residuale delle Regioni..."* (rif. Corte Costituzionale, sentenza 5 aprile 2012, n. 80).

Ne deriva che, invero, rispetto alla data in cui è stato reso il riferito avviso di questo Ufficio, non sono intervenute modifiche normative o nuove disposizioni di legge che possano portare ad una diversa configurazione delle questioni prospettate, che pertanto viene confermata.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente.

* * *

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.


IL DIRIGENTE AD INTERIM

Avv. Vitalba Vaccaro



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Gianluigi M. Amico



DC

